

**PARTE SPECIALE 9**
**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)**

REVISIONE	DATA	PREDISPOSTO E PROPOSTO DA:	APPROVATO DA:	NOTE
REV.00	30.1.2014	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Consiglio di Amministrazione	Prima adozione
REV.01	26.6.2015	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento
REV.02	30.1.2017	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento

## 9.1 Quadro normativo

La legge 190/2012 e il d.lgs. 33/2013 disciplinano un complesso sistema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, nell'ambito del quale è previsto che gli enti pubblici provvedano a nominare al loro interno un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito anche "RPCT") e adottino, su proposta dello stesso responsabile, un apposito Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Il Piano assume sempre di più un valore programmatico incisivo, dovendo necessariamente prevedere obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

In materia di trasparenza, il combinato disposto tra la L. 190/2012 e il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, richiede l'adempimento di una serie di obblighi di pubblicazione relativi ai dati indicati dalle normative citate.

### 9.1.1 Ambito soggettivo di applicazione

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 di seguito anche "PNA" (Determina dell'Autorità nazionale anticorruzione del 3.8.2016) e le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" elaborate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Determina 8/2015 hanno meglio definito l'ambito di applicazione soggettiva delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza ex L. 190/2012 e d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Le diverse tipologie di controllo sono state definite con chiarezza anche dal Testo unico sulle società partecipate (art. 2 del d.lgs. 175/2016).

In particolare il d.lgs. 97/2016, con lo scopo di meglio chiarire l'ambito soggettivo di applicazione, inserisce all'interno del d.lgs. 33/2013, un nuovo articolo, l'art. 2-bis, che sostituisce l'art. 11 del d.lgs. 33/2013, contestualmente abrogato.

Il suddetto articolo 2-bis individua tre macro categorie di soggetti: le pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, co. 1); altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 2); altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3).

Si possono dunque distinguere:

- le società c.d. "controllate", in cui la P.A. in qualunque sua forma, direttamente o indirettamente, esercita un effettivo controllo individuato con i criteri dell'art. 2359 co. 1 nn. 1 e 2 c.c. (si tratta dei casi in cui la pubblica amministrazione dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria);

- le società "meramente partecipate" o "partecipate non in controllo", in cui la presenza pubblica non è atta ad esercitare il predetto controllo, trattandosi di una partecipazione talvolta anche minimale.

La linea di confine tra società ed enti "in controllo pubblico" e società ed enti "a partecipazione pubblica non di controllo" non ha carattere meramente formale bensì conforma, in modo differenziato, l'applicazione della normativa anticorruzione, in ragione del diverso grado di coinvolgimento delle Pubbliche Amministrazioni all'interno delle due diverse tipologie di soggetti.

Le prime sono a tutti gli effetti assimilate alle amministrazioni per quanto riguarda la prevenzione della corruzione e la trasparenza; le seconde, invece, hanno delle attenuazioni rispetto all'applicazione integrale della disciplina di cui alla L. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013.

In particolare, le società "controllate" saranno tenute alla nomina di un Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza e all'adozione di uno specifico Piano, oltre che all'adempimento integrale degli obblighi di pubblicazione nell'ambito della disciplina della trasparenza.

### **9.1.2 Sanzioni**

Nel caso in cui venga omessa l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione o dei Codici di comportamento (Codice etico), è prevista l'applicabilità di una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1000 e non superiore nel massimo a euro 10.000

In materia di trasparenza, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati relativi alla compagine societaria (artt. 14 e 22 del D.lgs. 33/2013) può dar luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

Inoltre, con l'orientamento n. 24 del 23 settembre 2015, l'ANAC ha formulato indicazioni in merito all'applicazione della sanzione consistente nel divieto per le pubbliche amministrazioni di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate, nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati.

Il procedimento sanzionatorio per l'irrogazione delle sanzioni per il mancato adempimento della disciplina anticorruzione e trasparenza è disciplinato da apposito "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio" emanato dall'ANAC in data 16 novembre 2016.

## 9.2 Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione di Sito S.p.A

S.I.TO S.p.A., il cui capitale sociale è detenuto a maggioranza da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A a sua volta controllata dalla Regione Piemonte, rientra nella definizione di “società in controllo pubblico” e pertanto è tenuta ad adempiere agli obblighi previsti dalla L. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Il presente Piano è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il Piano di S.I.TO S.p.A nasce da un’attività di *self risk assessment* che è consistita nella mappatura del rischio attraverso l’analisi della documentazione societaria e l’effettuazione di interviste ai soggetti responsabili delle aree maggiormente a rischio, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il Piano di Prevenzione, a seguito della sua approvazione e delle successive modificazioni, deve essere portato alla conoscenza delle pubbliche amministrazioni vigilanti e pubblicato sul sito istituzionale.

### 9.2.1 Rapporti con il Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001

L’ ANAC suggerisce che “per evitare inutili ridondanze” il Piano può essere integrato nel Modello di Organizzazione e Gestione, ove esistente, e “fare perno” su di esso estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge n. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta dall’ente.

L’ANAC ha inoltre precisato l’esigenza di tenere conto della necessità di coordinamento tra quanto previsto nella legge 190 del 2012 per i piani di prevenzione della corruzione con le disposizioni del d.lgs. 231/2001, sia in termini di modello di organizzazione e gestione che di controlli e di responsabilità.

**Pertanto il presente Piano, pur conservando una sua autonomia dal punto di vista dell’ambito di applicazione e dell’aggiornamento, viene inserito quale Parte Speciale 9 del Modello organizzativo adottato da Sito S.p.A, coordinandosi con esso per quanto compatibile.**

### 9.2.2 Procedura per l’aggiornamento del Piano di Sito S.p.A

Il Piano viene modificato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione sentito anche l’Organismo di Vigilanza.

La L. 190/2012 prevede un aggiornamento annuale entro il 31 gennaio.

Inoltre il PTPC, così come il Modello di Organizzazione e Gestione nel quale è incastonato organicamente, può essere aggiornato in qualsiasi momento e ogniqualvolta si verifichi un evento che palesi la esigenza di

integrazione con nuove e migliori procedure, un mutamento strutturale della Società che comporti un aggiornamento ovvero una modifica normativa rilevante.

### 9.3 Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza

La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

D'ora in avanti, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Si precisa sin da ora che in attuazione delle nuove disposizioni normative, gli organi di indirizzo formalizzano con apposito atto l'integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali RPC, avendo cura di indicare la relativa decorrenza.

La nuova disciplina tende a rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all'organo di indirizzo.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per S.I.TO SPA è la **dott.ssa Laura Molinario nominata in data 23 dicembre 2013 con delibera del Consiglio di Amministrazione.**

#### Indipendenza e di autonomia

In considerazione dei numerosi compiti direttamente attribuiti al RPCT nei confronti del personale dell'ente, ed eventualmente per quel che concerne le disfunzioni anche nei confronti degli organi di indirizzo, è indispensabile che tra le misure organizzative da adottarsi da parte degli organi di indirizzo vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il RPCT svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni.

A garanzia dello svolgimento delle funzioni del RPCT in condizioni di autonomia e indipendenza, occorre considerare anche la durata dell'incarico di RPCT che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione.

#### Supporto conoscitivo e operativo

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016, l'organo di indirizzo dispone «*le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei*» al RPCT.

È, dunque, altamente auspicabile, da una parte, che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere. Dall'altra, che vengano assicurati al RPCT poteri effettivi, preferibilmente con una specifica formalizzazione nell'atto di nomina, di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del Piano e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse.

### Interlocuzione e controllo

Nelle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 risulta evidente l'intento di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura. Emerge più chiaramente che il RPCT deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'ente e che alla responsabilità del RPCT si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure di prevenzione.

### Compiti

Al Responsabile della prevenzione della corruzione spetta:

- Proporre l'adozione del PTPC e il suo annuale aggiornamento;
- Verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, proponendo eventualmente le modifiche necessarie;
- Redigere annualmente (entro il 15 dicembre o nel diverso termine indicato dall'ANAC) una relazione sull'attività svolta che offra il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione (i.e. gestione dei rischi, formazione in tema di anticorruzione, codice di comportamento, sanzioni ed altre iniziative quali forme di tutela offerte ai *whistleblowers* e rispetto dei termini dei procedimenti) definite dal Piano di Prevenzione della Corruzione da presentare al Consiglio di Amministrazione e da pubblicare sul sito web;
- Definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano in settori esposti al rischio di corruzione;
- Garantire la pubblicazione sul sito web di SITO S.p.A dei dati della Società richiesti dalla normativa vigente in materia di trasparenza;
- Formalizzare i flussi informativi relativi alla prevenzione della corruzione e una linea di *report* nei confronti dell'organo di indirizzo politico.

Stante la comunanza di competenze e mansioni attribuite, gli strumenti di operatività dell'Organismo di Vigilanza – di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – potrebbero essere mutuati dal responsabile della prevenzione della corruzione nello svolgimento della propria attività, e in particolare:

- (i) la casella di posta elettronica dedicata (**rpc@sitospa.it**), esclusivamente consultabile dal responsabile e dai soggetti da questo espressamente delegati (i.e. informazioni periodiche o di carattere eccezionale, segnalazioni di deroghe, violazioni o meri sospetti di violazione del Piano e/o del Codice etico). Tale mezzo consentirà anche di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 54 bis, d.lgs. 165/2001 (*whistleblowing* del dipendente);
- (ii) le modalità di verbalizzazione dell'attività e la conseguente archiviazione (la tracciabilità dei controlli rappresenta un punto cruciale ai fini della dimostrazione da parte del RPCT di aver efficacemente attuato, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso).

### Responsabilità

Le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 precisano che in caso di ripetute violazioni del PTPC sussiste la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del Piano. I dirigenti, pertanto, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.

Resta immutata, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, prevista all'art. 1, co. 12, della l. 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione. Il RPCT può andare esente dalla responsabilità ove dimostri di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.

### Referenti

Come già chiarito nell'Aggiornamento 2015 al PNA, eventuali "referenti" del RPCT possono rivelarsi utili nelle organizzazioni particolarmente complesse. Fermo restando il regime delle responsabilità in capo al RPCT, i referenti possono svolgere attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPC e sull'attuazione delle misure.

Gli eventuali Referenti per la prevenzione sono designati dal Responsabile per l'attuazione del piano anticorruzione e ad essi sono affidati i seguenti compiti:

- concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedere al monitoraggio delle attività svolte nell'ufficio a cui sono preposti nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione;
- definire specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

## 9.4 Individuazione dei rischi

### 9.4.1 Fattispecie di reato rilevanti in Sito S.p.A

La prevenzione della corruzione non riguarda i reati di corruzione *stricto sensu* ma l'intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II del Capo I della Parte Speciale del Codice Penale, e altresì tutte quelle situazioni in cui – a prescindere dalla concreta rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'ente o un danno alla sua immagine o all'immagine della pubblica amministrazione a causa dell'uso improprio delle funzioni attribuite (cfr. Determina Anac n.8/2015).

Sotto il profilo della qualificazione soggettiva degli amministratori e dei dipendenti della Società si può affermare la loro possibile sussunzione nella categoria degli incaricati di pubblico servizio. Tali soggetti svolgono, infatti, una pubblica funzione caratterizzata però dalla mancanza dei poteri tipici del pubblico ufficiale che, invece, svolge una funzione amministrativa caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (artt. 357 e 359 codice penale).

Inoltre, nella prospettiva della Legge 190/2012 le fattispecie da selezionare per la mappatura dei rischi devono essere analizzate sotto il profilo del possibile uso a fini privati delle funzioni attribuite e non nell'ottica dell'interesse o del vantaggio dell'ente che è tipica della responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Ciò comporta che il reato presupposto deve essere commesso nell'esercizio delle funzioni e nel rapporto organico con la Società.

Si ritiene pertanto che i reati presupposto di cui al codice penale da prendere in considerazione per la mappatura dei rischi sono i seguenti:

- art. 314 (peculato);
- art. 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- art. 316 bis (Malversazione a danno dello Stato);
- art. 316 ter (Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato);
- art. 317 c.p. (Concussione);
- art. 318-320 (Corruzione per l'esercizio della funzione);
- art. 319-320 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
- art. 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità);
- art. 322 (Istigazione alla corruzione);

- art. 323 (abuso d'ufficio);
- art. 325 (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio);
- art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio);
- art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione);
- art. 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità).

Oltre alle condotte tipiche sopra elencate, devono essere presi in considerazione – ai fini del presente documento – anche tutti i comportamenti prodromici a tali reati che, sebbene ancora privi di un disvalore penalmente rilevante, possano tuttavia essere la premessa di condotte autenticamente corruttive (c.d. *maladministration*).

Si ritiene, viceversa, di dover escludere i seguenti reati tra quelli potenzialmente configurabili nell'esercizio delle funzioni di amministratori e dipendenti della Società:

- Corruzione in atti giudiziari (**art. 319 ter**), peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (**art. 322 bis**), rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (**art. 329**), per evidenti ragioni di qualifica soggettiva dell'autore del reato che li rende ontologicamente incompatibili con l'ambito di attività della Società.
- Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (**art. 334**), violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (**art. 335**) perché, pur essendo in astratto possibile la commissione di tali reati, non si ravvisano in concreto segnali significativi di un reale rischio di verifica, alla luce della mappatura dei rischi svolta per predisporre il Modello di Organizzazione e Gestione.

La mappatura dei rischi svolta per l'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. 231/2001 rappresenta il punto di riferimento imprescindibile. Peraltro, in quella sede, così come emerge da quanto previsto nella parte dedicata alla prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione, si è già tenuto conto di processi sensibili che effettivamente rilevano anche nella prospettiva del reato commesso dall'incaricato di pubblico servizio che opera all'interno dell'organico della Società o comunque da un soggetto interno (apicale o subordinato) che agisce per un interesse privato in conflitto con l'interesse pubblico perseguito dalla Società.

In particolare, rilevano i processi attinenti alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di cui all'art. 1, comma sedici, L. 190/2012. In quest'ambito diventa centrale la corretta applicazione del d.lgs. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici).

Le aree di rischio identificate nel Modello di Organizzazione e Gestione possono rilevare anche in relazione ai reati previsti dalla L. 190/2012 sopra richiamati perché attengono alla gestione di denaro, agli acquisti, alle vendite, alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla conclusione di contratti, ai bandi di gara, tutte attività nelle quali si potrebbero commettere i reati sopra selezionati.

Le **aree a rischio** che in prima istanza si ritengono di rilevanza tenuto conto dell'attività svolta dalla Società sono dunque le seguenti:

affidamento lavori mediante gare d'appalto in cui la Società ricopre la figura di stazione appaltante
acquisto di beni e servizi in applicazione del d.lgs. 50/2016
rapporti con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici in via esemplificativa e non esaustiva per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, ecc...;</li> <li>✓ gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.);</li> <li>✓ gestione di procedimenti giudiziari, stragiudiziali e arbitrali.</li> </ul>
gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse dai soggetti pubblici
gestione del processo di sponsorizzazione, concessione di erogazioni liberali e donazioni, spese di rappresentanza (inclusa la politica di omaggi o regalie)
assunzione e gestione del personale (compresi i soggetti appartenenti a categorie protette) e politica degli incentivi/premi
gestione di trattamenti previdenziali del personale
gestione degli accertamenti e delle ispezioni
conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, professionali etc)
gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. autovetture, cellulari, personal computer, carte di credito aziendali etc.)
gestione e controllo delle note spese
gestione dei flussi finanziari
gestione del sistema informativo e di reporting verso i responsabili di funzione di volta in volta coinvolti
gestione del sistema di tracciabilità delle singole operazioni svolte

utilizzo poteri di firma e legale rappresentanza del Legale Rappresentate (o chi ne fa le veci) e del Datore di Lavoro
gestione dei rapporti commerciali con particolare riferimento alle transazioni finanziarie
negoziatura, stipula e/o esecuzione di contratti, convenzioni, concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattative private) ovvero mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette); Per tali processi diventa centrale la corretta applicazione del d.lgs. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici)

Sarà compito del Responsabile della Prevenzione della Corruzione approfondire la mappatura dei rischi ed eventualmente proporre implementazioni nel corso della sua attività di verifica e di controllo.

## **9.5 Misure per la gestione del rischio**

### **9.5.1 Regolamenti e direttive**

Le misure primarie per la prevenzione del rischio di corruzione sono contenute nella normativa interna alla Società, e in particolare nei seguenti atti che ciascun dipendente è tenuto a conoscere e a rispettare:

- Statuto
- Codice etico
- Modello Organizzativo
- Regolamento interno

### **9.5.2 Procedure**

In Sito S.p.A sono già operative una serie di procedure idonee a contrastare o a prevenire eventuali fenomeni corruttivi:

- organigramma
- mansionario
- P\_01 Contabilità e bilancio
- P\_02 Operazioni monetarie e finanziarie
- P\_03 Finanziamenti pubblici
- P\_04 Omaggi e liberalità
- P\_05 Selezione ed assunzione del personale
- P\_06 Operazioni societarie straordinarie
- P\_07 Trattamento delle informazioni riservate
- P\_08 Affidamento e contratti di appalto
- P\_09 Procedura di esecuzione dei pagamenti
- P\_10 Gestione amministrativa dei rapporti commerciali
- P\_11 Benefits

Saranno, inoltre, formalizzate e/o incrementate tutte quelle prassi aziendali che consentono – nelle singole aree di rischio individuate nel presente PTPC – una specifica forma di prevenzione di qualsivoglia fenomeno corruttivo.

Particolare attenzione merita l'emanazione del nuovo codice appalti anch'esso improntato al contrasto della corruzione nelle procedure di affidamento degli appalti.

### **9.5.3 Sistemi di controllo**

Riguardo ai c.d. **sistemi di controllo**, il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà a monitorare e a prevedere le seguenti attività:

- Definire delle tipologie di controllo e delle tempistiche di effettuazione delle stesse (anche attraverso incontri con le altre funzioni aziendali);
- Prevedere un sistema di raccolta/archiviazione delle segnalazioni o delle criticità riscontrate e un'attività di *feed-back* all'organo di indirizzo politico;
- Verificare l'evoluzione normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

### **9.5.4 Incompatibilità e inconferibilità per gli incarichi di amministratore e di dirigente**

Particolari adempimenti sono richiesti in riferimento al **conferimento degli incarichi ad amministratori e dirigenti**:

- Verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative (inconferibilità o incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013), di situazioni di conflitto di interesse, o di altre cause impeditive;
- Verifica di eventuali precedenti penali.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni di cui al D.P.R. 445/2000.

### **9.5.5 Misure di rotazione**

La rotazione del personale prevista dalla normativa anticorruzione e evidenziata anche dal PNA 2016 è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.

**Tuttavia, il PNA 2016 precisa che la rotazione è misura che non sempre si può realizzare, specie nelle realtà come Sito S.p.A.**

La Società si impegna comunque ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione e a sviluppare altre misure

organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza.

In particolare si farà in modo che:

- vi sia sempre un'interlocuzione tra più soggetti nei singoli processi e nelle decisioni conseguenti;
- le attività si sviluppino attraverso una corretta articolazione dei compiti e delle competenze.

#### ***9.5.6 Selezione del personale***

Per quanto compatibili, Sito S.p.A adotta le misure necessarie ad adeguare la selezione del personale alla norme di legge.

## 9.6 Gli adempimenti in materia di trasparenza in S.I.T.O S.p.A.

La disciplina della trasparenza – di cui alla L. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013 – rappresenta parte essenziale dell'attività di prevenzione della corruzione.

La trasparenza deve essere assicurata sia sull'attività sia sull'organizzazione.

Nel Piano vanno specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza.

### 9.6.1 Principi generali della trasparenza in S.I.T.O S.p.A.

In quanto ente di diritto privato in controllo pubblico, S.I.T.O SPA è sottoposta alle regole sulla trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013.

In particolare la Società è tenuta:

- Alla **pubblicazione** dei dati richiesti dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i;
- Alla realizzazione e all'aggiornamento della **sezione "Amministrazione/Società trasparente"** nel proprio sito internet;
- Alla previsione di una **funzione di controllo e monitoraggio** dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (il c.d. Responsabile per la trasparenza);
- All'organizzazione di un sistema che fornisca **risposte tempestive** ai cittadini (c.d. **accesso civico**), anche alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 (c.d. **accesso civico generalizzato**).

Il presente Piano sistematizza le seguenti attività, alla cui realizzazione concorrono, oltre al Responsabile per la trasparenza, tutti gli uffici dell'ente e i relativi responsabili:

- Iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
- Definizione di misure, modi e iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione;
- Definizione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art. 43, comma 3, d.lgs. 33/2013;
- Definizione di specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

S.I.T.O. S.p.A. è consapevole che la trasparenza rappresenta un fine, i cui contenuti sono indicati dalla normativa applicabile, ma le cui forme dovranno svolgersi ed evolversi in funzione della concreta attività della Società, delle valutazioni e del monitoraggio sulla effettiva realizzazione degli scopi prefissati.

### 9.6.2 Ruoli e responsabilità

Il **Responsabile per la trasparenza**, che si identifica nel soggetto che svolge anche il ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione, viene nominato dall'organo amministrativo.

Il Responsabile della trasparenza:

- controlla che le misure per l'attuazione di un'efficacia trasparenza siano collegate con le misure e gli interventi per la prevenzione della corruzione;
- controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;
- svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente con cadenza semestrale oltrech  ad evento attraverso dei controlli interni e dei test a campione;
- assicura la chiarezza e la completezza delle informazioni pubblicate.

Il responsabile della Trasparenza per S.I.TO SPA   la **dott.ssa Laura Molinaro nominata in data 23 dicembre 2013 con delibera del Consiglio di Amministrazione**.

L'art. 10 del d.lgs. 33/2013 come riformato dal d.lgs. 97/2016, prevede inoltre l'indicazione, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del suddetto d.lgs. 33/2013.

Tale funzione in S.I.TO SPA viene svolta dal sig. **Mirabelli Massimiliano**.

### **9.6.3 Societ  Trasparente**

Per la predisposizione delle misure volte ad una corretta attuazione della trasparenza all'interno della Societ , il Responsabile della Trasparenza ha coinvolto i seguenti uffici:

- Ufficio tecnico
- Ufficio Amministrazione

L'obiettivo   quello di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione "Societ  trasparente".

In particolare, come anticipato, si individua nella persona del **Sig. Mirabelli Massimiliano**, responsabile informatico, il soggetto che si occupa della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati.

La Societ  per il tramite del Responsabile della Trasparenza e dei referenti eventualmente individuati pubblica i dati secondo le scadenze previste dalle legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio di *tempestivit * ossia in tempo utile a consentire ai portatori di interesse di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge.

Rimangono ferme le competenze dei singoli responsabili di Area relativamente all'adempimento di pubblicazione previsti dalle normative vigenti. Tuttavia, il Responsabile dell'Area non risponde dell'inadempienza se dimostra al Responsabile della trasparenza che tale inadempimento   dipeso da cause a Lui non imputabili.

**a) Dati e informazioni oggetto di pubblicazione**

La Società, come anticipato, è tenuta a costituire sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata “Società trasparente”, in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Per l’organizzazione dei diversi “link” si fa riferimento alla tabella allegata alla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, seppur compatibilmente alla struttura organizzativa e alle attività svolte da S.I.T.O S.p.A.

L’ANAC precisa che il criterio della “compatibilità” va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente. Diversamente si avrebbe un’applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza, anche all’interno della stessa tipologia di enti, conseguenza non rispondente allo scopo della norma e all’obiettivo di poter effettuare, tra le altre cose, comparazioni e confronti.

Si attendono inoltre Linee guida specifiche in merito ad un corretto adempimento degli obblighi in materia di trasparenza negli enti diversi dalla P.A.

**b) Trasparenza e privacy**

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati sensibili visto anche ad esempio l’ampliamento, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, come riformato dal d.lgs. 97/2016, della possibilità di consultazione dei dati relativi alle “pubbliche amministrazioni” da parte di cittadini.

Il legislatore ha previsto precisi limiti a tale “accesso civico” (di cui si tratterà più approfonditamente nel prossimo paragrafo) per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti che riportino delicate informazioni personali. Infatti occorre considerare i rischi per la vita privata e per la dignità delle persone interessate che possono derivare da obblighi di pubblicazione sul web di dati personali non sempre indispensabili a fini di trasparenza.

La Società, in conformità ai principi di protezione dei dati, è tenuta a ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità (cd. “principio di necessità” di cui all’art. 3 co. 1 del Codice Privacy). Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel d.lgs. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque rendere intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Deve, pertanto, ritenersi consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (cd.

“principio di pertinenza e non eccedenza” di cui all’art. 11 co. 1 lett. d) del Codice Privacy). Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all’oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti.

#### **9.6.4 Accesso civico**

La disciplina relativa all’accesso civico prevede tale istituto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; per questi motivi prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del d.lgs. 33/2013 stesso.

Per tale ragione, la Società mette a disposizione il seguente indirizzo mail pubblicato sull’apposita sezione del proprio sito internet: **sitospa@pec.it**

L’art. 5 come riformato dal d.lgs. 97/2016 prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-*bis*.

Per quanto riguarda i limiti all’accesso civico, il legislatore al sopracitato art. 5-*bis* d.lgs. 33/2013 prevede che, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati (ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 2) è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Inoltre l'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

È escluso altresì nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

La normativa prevede comunque che se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

L'esercizio del diritto non è sottoposto invece ad alcuna limitazione dal punto di vista soggettivo del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con una motivazione espressa da comunicarsi al richiedente e agli eventuali controinteressati nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

### **9.7 Codice di comportamento**

In relazione al Codice di comportamento previsto dalla normativa, è possibile fare riferimento al Codice Etico adottato dalla Società. Questo sarà monitorato ed eventualmente integrato alla luce della disciplina in materia di prevenzione della corruzione.

## 9.8 Formazione

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, S.I.TO S.p.A. assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato o avente incarichi di natura occasionale, in materia di trasparenza, pubblicità, integrità e legalità.

Sotto questo profilo, l'attività formativa verrà svolta di intesa con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e con l'Organismo di Vigilanza. I relatori potranno essere gli stessi componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e professionisti o docenti esterni. La formazione, adeguatamente documentata con firme di presenza, avverrà con incontri collettivi e per singole aree di attività. Oggetto della formazione saranno le seguenti materie:

- i reati contro la pubblica amministrazione (elemento oggettivo, dolo e colpa, cause di giustificazione, sanzioni);
- le disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- le interazioni tra la disciplina della prevenzione della corruzione (L. 190/12) e la disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001);
- il Modello di Organizzazione e di Gestione ex d.lgs. 231/2001, le procedure ed il Piano di Prevenzione della Corruzione;
- il Codice Etico;
- il Codice dei contratti Pubblici (d.lgs. 50/2016), in particolare per l'Ufficio Tecnico;
- norme sulla trasparenza;
- il processo di accertamento dei reati e la disciplina di tutela del dipendente che segnala illeciti di cui è a conoscenza.

Sarà compito del RPCT pianificare tale attività formativa: contenuti, tempistica, destinatari, verifiche ed eventuale programmazione di percorsi formativi aggiuntivi obbligatori per il personale allocato in aree/servizi esposti a maggiore rischio di corruzione.

In particolare, in sede di prima attuazione e ogniqualvolta si rendesse necessario, detti interventi formativi saranno finalizzati a far conseguire ai destinatari una piena conoscenza di quanto previsto dal PTPC.

Un'attenzione primaria deve, inoltre, essere dedicata alla formazione del RPCT stesso, nonché di quei soggetti competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione.

Nei contratti con i fornitori, consulenti e collaboratori sarà prevista apposita clausola di presa visione e condivisione dei principi contenuti nel Piano stesso.

### 9.9 Flussi informativi e tutela dei “whistleblowers”

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per quanto di sua competenza, si estendono gli stessi ed autonomi poteri di iniziativa e controllo previsti nel Modello di Organizzazione e Gestione per l’Organismo di Vigilanza.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può partecipare alle sedute dell’Organismo di Vigilanza e svolgere i controlli e le attività di sua competenza di concerto con l’Organismo di Vigilanza, ferme restando le sue esclusive responsabilità discendenti dalla Legge 190/2012.

Pertanto gli obblighi di informazione verso l’Organismo di Vigilanza si estendono a favore del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

L’Organismo di Vigilanza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Collegio Sindacale devono tra loro coordinarsi, trasmettendosi reciprocamente verbali, documenti e informazioni acquisite, nonché svolgere verifiche congiuntamente.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è tenuto inoltre a trasmettere a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A, nella persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, le informazioni richieste aventi ad oggetto l’applicazione del PTPC.

Con particolare riferimento al fenomeno del c.d. “*whistleblowing*”, l’art. 54-bis del decreto legislativo 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), prevede che: «fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia».

La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti è stata introdotta nel nostro ordinamento quale misura di prevenzione della corruzione, imponendo peraltro alle amministrazioni di individuare una procedura finalizzata a garantire tale tutela e a stimolare le segnalazioni da parte del dipendente.

A tal proposito è visto con favore da parte dell’ANAC l’inserimento di misure che vadano nella prospettiva di riforma dell’istituto. In particolare per colmare le lacune della norma e indirizzare gli enti nell’utilizzo di tale strumento di prevenzione della corruzione l’ANAC ha adottato la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 «*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*».

L’ANAC sottolinea la necessità che la segnalazione, ovvero la denuncia, sia “in buona fede”: la segnalazione deve essere effettuata nell’interesse dell’integrità dell’ente; l’istituto, quindi, non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l’etica e l’integrità nell’ente.

Particolare attenzione deve essere posta inoltre dai vertici dell’amministrazione e dal RPCT affinché non si radichino, in conseguenza dell’attività svolta dal RPCT, comportamenti discriminatori.

Il PNA 2016 evidenzia altresì che non vi è una gerarchia fra i canali di segnalazione previsti dal legislatore, non dovendosi, quindi, sanzionare (disciplinarmente) il dipendente che non si rivolge all'interno della propria amministrazione per denunciare situazioni di *maladministration*.

Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della prevenzione della corruzione gli interessati possono inviare le stesse direttamente all'ANAC.

Si ricorda che l'ANAC si sta dotando di una piattaforma *Open Source* basata su componenti tecnologiche stabili e ampiamente diffuse: si tratta di un sistema in grado di garantire, attraverso l'utilizzazione di tecnologie di crittografia moderne e standard, la tutela della confidenzialità dei questionari e degli allegati, nonché la riservatezza dell'identità dei segnalanti.

### **9.11 Sistema disciplinare**

Il sistema disciplinare previsto nel presente Modello si applica anche alle violazioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

**9.12 Programmazione triennale**

<p>2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiornamento PTPC</li> <li>• Verifica e implementazione delle misure anticorruzione</li> <li>• Verifica e Implementazione delle procedure interne</li> <li>• Coordinamento RPCT e OdV</li> <li>• Predisposizione della relazione del RPCT</li> <li>• Formazione specifica</li> <li>• Verifica/implementazione della sezione “Società trasparente” sul sito web di S.I.TO SPA (sia da un punto di vista sostanziale – dati richiesti; sia da un punto di vista formale – link, accessibilità del sistema)</li> <li>• Definizione delle procedure di monitoraggio sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione</li> <li>• Definizione di un sistema di “accesso civico generalizzato”</li> </ul>
<p>2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione operato del 2017 in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione</li> <li>• Verifica e implementazione delle misure anticorruzione</li> <li>• Verifica e Implementazione delle procedure interne</li> <li>• Coordinamento RPCT e OdV</li> <li>• Valutazione dell’accessibilità del sistema</li> <li>• Aggiornamento della sezione del sito web in tema di trasparenza</li> <li>• Predisposizione della relazione del RPCT</li> <li>• Formazione specifica</li> </ul>

2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• Valutazione operato del 2018 in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione</li><li>• Verifica e implementazione delle misure anticorruzione</li><li>• Verifica e Implementazione delle procedure interne</li><li>• Coordinamento RPCT e OdV</li><li>• Aggiornamento della sezione del sito web in tema di trasparenza</li><li>• Predisposizione della relazione del RPCT</li><li>• Formazione specifica</li></ul>
------	---